

AGGIORNAMENTO SULLA RADIO DIGITALE – DAB

È scaduto dal 21.12.2020 il termine entro il quale andava attuato il Codice Europeo delle Comunicazioni elettroniche (Direttiva 2018/1972/UE) che, a differenza della legislazione italiana, esclude dall'obbligo di interfaccia digitale (DAB) i ricevitori radio di valore modesto e quelli in cui la funzione radio ha un carattere accessorio. La Commissione UE ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia (e contro la maggior parte dei Paesi UE, visto che il ritardo è generalizzato). Presumibilmente, occorreranno diversi mesi prima che la direttiva UE sia implementata. E intanto? Ecco il punto sulla situazione.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Cosa significa DAB? DAB è l'acronimo di Digital Audio Broadcasting, ossia *diffusione audio digitale*, uno standard di radiodiffusione digitale volto a consentire un audio radio di più alta qualità, atto a raggiungere, nel caso della versione DAB+, che risale al 2007, una qualità paragonabile a quella della musica percepibile con l'ascolto di un CD.

Quale norma di legge italiana disciplina il DAB?

La legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) prevede quanto segue:

Art. 1, comma 1044:

“Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° giugno 2019, gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.

Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale”.

Come si vede, la norma sopra riportata non fa nessuna distinzione tra apparecchi di valore modesto (come ad esempio una radio sveglia) o meno, né tra apparecchi in cui la funzione di ricezione radio sia essenziale o meramente accessoria (come in uno smartphone), per i quali imporre l'esistenza di un'interfaccia digitale significa gravare il produttore, e quindi il consumatore, di oneri spesso non economicamente sostenibili. L'impatto sui prezzi degli apparecchi di valore modesto o di funzione di ricezione accessoria (e quindi sul consumatore ita-

liano) è così destinato a incidere in modo sensibile sui prodotti di fascia bassa e medio-bassa e a riguardare primariamente le categorie più deboli di consumatori senza che i medesimi, di contro, possano trarre un concreto vantaggio dalla nuova tecnologia. Si consideri che ad oggi la copertura con adeguata potenza dei segnali della radio digitale è limitata a circa il 58% del territorio solo alle principali direttrici autostradali, e risulta invece inadeguata alla ricezione negli edifici anche nelle aree coperte”.

Il Codice Europeo delle comunicazioni e il DAB

Fortunatamente il quadro legislativo nazionale sopra esposto ha subito uno sviluppo importante a seguito della pubblicazione della Direttiva 2018/1972/UE dell'11.12.2018 (Codice Europeo delle Comunicazioni elettroniche) che statuisce, all'art. 113 (i cui commi 1 e 2 sono da leggersi assieme all'allegato IX) l'obbligo in capo agli Stati Membri di garantire l'interoperabilità dei ricevitori autoradio, come identificati nell'allegato XI punto 3, cioè solo se integrati in veicoli nuovi della categoria M (=veicoli destinati al trasporto di persone) messi a disposizione sul mercato dell'Unione a decorrere dal 21 dicembre 2020;



Il comma 2 dispone inoltre la facoltà degli Stati Membri di prevedere l'interoperabilità dei ricevitori radio diversi dalle autoradio, purché venga limitato l'impatto sui ricevitori di valore modesto.

Sempre il comma 2 prevede che in tal caso siano comunque esclusi dall'obbligo i “prodotti per i quali il ricevitore radio è puramente accessorio”.

Il coordinamento tra la legge italiana e la disciplina europea

Con la pubblicazione della Direttiva 2018/1972/UE, la normativa europea e quella italiana andavano in qualche modo coordinate. Non solo per il fatto che la gamma dei prodotti coperti dalla legge italiana, non facendosi incomprensibilmente nessuna distinzione, era ed è più ampia, ma anche per le date di entrata in vigore delle due normative. Infatti la Direttiva 2018/1972/UE andava attuata **prima del 21.12.2021**,

mentre la legislazione italiana è entrata in vigore il **1° giugno 2019** quanto alle vendite B2B (sell-in) e il **1° gennaio 2020** quanto alle vendite B2C (sell-out), con termini pertanto sfasati rispetto a quelli previsti per l'attuazione del Codice Europeo delle Comunicazioni elettroniche.

Sono stati pertanto emanati e convertiti in legge due decreti volti a stabilire una disciplina valida fino alla data del 21.12.2020 (DL 18.04.2019 n. 32; DL 30.12.2019 n.162 detto “Milleproroghe”), alla stregua dei quali si chiariva che risultano inclusi nell'obbligo di interfaccia **DAB**: (a) i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (trasporto persone) e N (trasporto di cose) e (b) tutti i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il *Piano nazionale di riparti-*

zione delle frequenze, mentre erano invece esclusi fino al 20.12.2021:

- le apparecchiature utilizzate dai **radioamatori**;
- i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente **accessorio**;
- i **veicoli nuovi della categoria M** prodotti in data antecedente al 1 gennaio 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore;
- gli **apparati di telefonia mobile**.

La situazione oggi

La data del 21.12.2021 è trascorsa da mesi, ma la Direttiva 2018/1972/UE ad oggi non è stata ancora attuata. La Commissione UE ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento. I passi legislativi necessari per l'attuazione sono due: (1) l'approvazione ed emanazione della Legge di

1- <https://www.dab.it/home/dab-italia>



Delegazione Europea (ossia la legge dello Stato in virtù del quale il Parlamento delega il Governo ad attuare con decreti legislativi la normativa europea) e quindi, successivamente, (2) l'emanazione di un decreto legislativo specifico.

Pertanto, anche se il MISE sta già lavorando alla stesura di una bozza del decreto, si possono ragionevolmente prevedere diversi mesi prima della sua emanazione.

E intanto?

La Corte di Giustizia Europea, così come la Corte di Cassazione, ha stabilito che nel caso di mancata attuazione da parte di uno Stato Membro di una direttiva europea che, dal punto di vista sostanziale, sia incondizionata e sufficientemente precisa, si applicano i seguenti tre principi:

(a)- Il singolo cittadino non è obbligato dalla direttiva, in quanto questa si rivolge agli Stati, e non diret-

tamente ai singoli cittadini;

(b)- Quando la direttiva non attuata conferisce dei diritti non attuati ai cittadini, lo Stato (inteso nel senso più ampio, quindi anche i giudici, i ministeri, gli enti pubblici...), è tenuto a *“interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ ultima”* (Corte di Giustizia UE, S. 13.11.1990 c. 106/89);

(c)- Qualora tale interpretazione non consenta di attuare il medesimo scopo-risultato perseguito dalla direttiva non attuata, il singolo può fare valere la direttiva nei confronti dello Stato (ma non di altri singoli), per chiedere il risarcimento dell’eventuale danno da esso subito, derivante dalla sua mancata attuazione.

Orbene, quanto alla direttiva 2018/1972/UE, la stessa è in punto certamente *“incondizionata”* e, si potrebbe dedurre, *“sufficientemen-*

te precisa”. Si ritiene pertanto sostenibile che, anche mancando ancora la sua effettiva attuazione in Italia, gli operatori economici non siano costretti da norme di legge italiane in palese contrasto, nel senso che debbano ritenersi comunque esclusi dall’obbligo di interfaccia DAB tutti i *“ricevitori di valore modesto”* e i *“prodotti per i quali il ricevitore radio è puramente accessorio”*. Sul concetto di *“accessorio”* è ragionevole fare tutt’ora riferimento, in via interpretativa, alla disciplina sopra esposta, scaturita dalla conversione in legge del DL 18.04.2019 n. 32 e del successivo Decreto Milleproroghe, di cui si è detto.

Ne consegue che eventuali sequestri amministrativi e altri provvedimenti - peraltro improbabili - saranno opponibili davanti al giudice competente, a cui spetterà stabilire quali apparecchi rientrino o meno nella definizione di (1) *“accessorio”* e, se applicabile, di (2) *“modesto”*.